



COMUNE DI ORTONOVO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 57

Data: 13/11/2015

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAQUINDICI dal Sindaco

Oggetto:

ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE LUNI MARE

ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA POPOLAZIONE
DI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE LUNI MARE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino nella frazione di Luni Mare è a tutt'oggi notevolmente aumentata, costituendo un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, nonché per evidenti problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- l'alimentazione incontrollata richiamata nel territorio comunale nella frazione di Luni Mare, un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero di colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- la crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, nonché grave pregiudizio al decoro degli edifici, rappresentato dalla presenza delle stesse sia su immobili pubblici che privati;
- **l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino" Dipartimento di Prevenzione**, visti i disagi per la popolazione e le possibili ripercussioni sulla salute, a seguito di sopralluogo effettuato da personale ispettivo in località Luni Mare, con **Nota Prot. 10102/203 del 14/10/2015**, propone al Sindaco alcune prescrizioni da adottare, quali **la messa in opera di dispositivi di dissuasione sulle superfici urbane che più frequentemente costituiscono punti di appoggio per i volatili, scelti in base a valutazioni di economicità, efficacia, facilità di installazione, e di minore impatto ambientale, nonché disincentivare la distribuzione di granaglie ai piccioni allo stato libero, adottando anche comportamenti sanzionatori verso codeste persone;**
- **RILEVATA** inoltre, la necessità e l'urgenza di contenere il numero complessivo dei piccioni presenti sul territorio comunale, nella frazione di Luni Mare, al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive alla popolazione, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati;

- **RITENENDO** indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'attività riproduttiva, nonché l'infestazione entro termini accettabili;
- **VISTO** l'articolo 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- **VISTI** gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 come novellato del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito con legge 24.07.2008 n. 125, che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana e Amministrativa che all'art. 32 recita "disposizioni riguardo gli animali";

VIETA

a chiunque di alimentare i piccioni urbanizzati, presenti allo stato libero su tutto il territorio nella frazione di Luni Mare

ORDINA

a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni:

- di provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- di provvedere, mediante apposizione e/o schermata di griglie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali...);

Nel caso fosse riscontrata la presenza di nidi con nidiacei, deve essere posta particolare attenzione nell'esecuzione delle operazioni sopra citate, rammentando che è vietata la soppressione di piccioni.

La violazione alle prescrizioni della presente Ordinanza verranno sanzionate a norma dell'art. 7-bis del D. L.vo 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Sono incaricati alla vigilanza, per l'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, tutte le Forze dell'Ordine.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale e affissione albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 197 n. 1199.

Dalla Sede Municipale, li 13/11/2015

***IL SINDACO
(Francesco Pietrini)***